Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Venerdì, 25 agosto 1933 - ANNO XI — **Numero 197**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 25 AGOSTO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico)**: Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto.

(5506)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1933, n. **1049**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, concernente la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. **1050**.

Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626;
Visto l'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di interpretare autenticamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del primo comma dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397, il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo deve intendersi stabilito in 20 anni, in conformità del disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Tale limite deve intendersi valevole anche per il collocamento in ausiliaria direttamente o pel tramite del congedo provvisorio, previsto dal successivo art. 39 della predetta legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.

Art. 2.

Le somme eventualmente corrisposte in più, sino alla data di attuazione del presente decreto, agli ufficiali che, in dipendenza di una diversa applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, numero 397, fossero stati mantenuti nella posizione di congedo provvisorio oltre il limite di 20 anni di cui al precedente articolo 1, non sono ricuperate.

Questo decreto ha effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA - SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. **1051**.

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica del Costarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Trattato di commercio e di navigazione italo-costaricense, stipulato in San José di Costarica il 14 giugno 1933;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini, nei modi e alle condizioni previsti dall'art. 27 del trattato stesso.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 107. — MANCINI.

Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa Rica.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica di Costa Rica, desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un trattato di commercio e navigazione, e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il conte Vittorio Negri, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario;

S. E. il Presidente della Repubblica di Costa Rica:

Sua Eccellenza il dott. Leonidas Pacheco, Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri;

i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tra l'Italia e il Costa Rica esisterà amicizia e reciproca piena ed intera libertà di commercio e di navigazione.

Per conseguenza, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altro Stato, in materia di commercio, industria e navigazione, degli stessi diritti ed esenzioni accordati ai nazionali o ai cittadini della nazione più favorita; e così pure godranno degli stessi diritti civili che le legislazioni rispettive concedano ai nazionali, restando però soggetti a conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese dove risiedono.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in conformità delle leggi locali, liberamente entrare, uscire, transitare e risiedere nei territori dell'altra, e ciò in perfetta uguaglianza con i nazionali.

Art. 3.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in conformità con le leggi del Paese, e a pari condizioni dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita, esercitare nel territorio dell'altra parte le professioni, arti o mestieri per le quali la qualità di cittadino non si esiga espressamente dalle leggi del Paese come condizione essenziale per il loro esercizio.

Art. 4.

Per quanto concerne il diritto di acquistare, di possedere o di alienare beni mobili o immobili, di riceverli o trasmetterli per successione sia *ab intestato*, o per testamento, di dare o prendere in fitto terreni, case, botteghe, magazzini, i cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra parte, del trattamento dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita e non saranno assoggettati a tasse, imposte ed oneri, diversi o maggiori di quelli che sono o saranno stabiliti per i nazionali.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione dei due Paesi per riguardo alla sicurezza dello Stato, nonchè le limitazioni previste dalle leggi nazionali per quanto riguarda le navi e le aeronavi.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprietà e dei beni in generale potrà essere liberamente esportato dai cittadini di entrambi i Paesi, senza che essi siano costretti a pagare diritti diversi o più onerosi di quelli che i nazionali fossero tenuti a pagare in simili casi.

Art. 5.

I cittadini italiani nel Costa Rica e i cittadini del Costa Rica in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'Esercito e nell'Armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico di ciascuno degli Stati, permangono o sorgono nei casi di abbandono, di acquisto e di riacquisto della cittadinanza.

Essi saranno ugualmente dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, ed esonerati da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzosi e da ogni speciale contribuzione straordinaria imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono eccettuati gli oneri connessi al possesso o alla locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari alle quali i nazionali e i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari o locatari di beni immobili.

Art. 6.

I cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennità ad agenti, commissionari, ecc., di cui non intendessero valersi.

Essi avranno libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti o per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di mandatari e di professionisti legali in quanto lo consentano le leggi locali e con l'osservanza delle condizioni e formalità da queste stabilite, e godranno in generale, in materia giudiziaria, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 7.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'Altra della più completa libertà di coscienza e culto. Potranno costruire e possedere chiese, fon-

dare stabilimenti religiosi, istituzioni di beneficenza e di educazione, osservando le modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore nel Paese.

Art. 8.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno sottoposti nel territorio dell'altra al pagamento di imposte, tasse, contribuzioni, o diritti differenti o più elevati di quelli che fossero applicabili in identiche situazioni ai nazionali o sudditi della nazione più favorita.

Art. 9.

I commercianti, i fabbricanti e gli altri produttori di uno dei due Paesi, tanto in persona quanto per mezzo di viaggiatori di commercio, potranno, nel territorio dell'altro, fare acquisti e raccogliere ordinazioni senza essere sottoposti, per questa ragione, ad alcun diritto o tassa. Essi potranno avere seco campioni o modelli, ma non merci, e saranno muniti di una carta di legittimazione conforme al modello allegato al presente trattato e da rilasciarsi in Italia dagli Uffici provinciali dell'economia corporativa e nel Costa Rica dalle Camere di commercio.

Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di dazio, conformemente ai regolamenti e alle formalità doganali stabiliti per assicurarne la riesportazione o il pagamento dei diritti fissati, qualora fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge.

I contrassegni, timbri e suggelli apposti su detti campioni dalle autorità doganali di una delle Alte Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Però, se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione, o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'Amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora ciò fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni e gratuitamente.

Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non è esteso agli oggetti che, per il loro numero o il loro valore, non possono essere considerati come campioni, o che, per la loro natura, non potrebbero essere comunque identificati al momento della riesportazione. La soluzione delle questioni intese ad appurare se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia, spetta, in ogni modo, alle autorità competenti del Paese nel quale la introduzione ha luogo.

In ogni caso, per la materia di cui al presente articolo, le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.

Art. 10.

Le società civili e commerciali (comprese fra queste le società industriali, finanziarie, bancarie, di trasporto terrestre, marittimo, o aereo, ecc., e gli istituti pubblici di qualsiasi specie in quanto questi ultimi esercitino nel territorio dell'altra Parte una attività esclusivamente di carattere commerciale), regolarmente costituite nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, e che colà abbiano la loro sede centrale, saranno riconosciute di pieno diritto dall'altra Parte come esistenti regolarmente.

La legalità della costituzione di tali società o istituti del pari che delle loro succursali ed agenzie, e la capacità di esercitare i diritti loro spettanti, compreso quello di stare in giudizio, sarà determinata secondo i loro statuti e in conformità alle leggi del Paese nel quale le dette società e i detti istituti furono costituiti.

Le società o istituti suddetti potranno stabilirsi nel territorio dell'altra Parte, istituirvi delle filiali, succursali e agenzie, ed esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale secondo le modalità e condizioni che siano stabilite dalle leggi del Paese ed applicabili alle società ed istituti di qualsiasi altro Stato, e non saranno obbligati a pagare per l'esercizio degli affari commerciali o industriali imposte, diritti, o tasse differenti e più alti di quelli che pagano le società ed istituti nazionali e godranno, in materia giudiziaria, degli stessi diritti e privilegi che i cittadini dei loro Paesi di origine.

Art. 11.

I prodotti naturali e fabbricati di uno dei due Paesi, siano essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno trattati, all'importazione nell'altro, alla parità con quelli della nazione più favorita, tanto per ciò che riguarda la misura dei dazi e di ogni altra tassa o diritto, qualunque ne sia il titolo, quanto per ciò che riguarda le formalità doganali.

All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nel Costa Rica e all'esportazione verso il Costa Rica non saranno riscossi in Italia, dazi di uscita o tasse o diritti d'altro genere, diversi o più elevati di quelli riscossi all'esportazione dei medesimi prodotti verso il Paese per tale rispetto più favorito.

Le merci d'ogni specie in transito attraverso il territorio delle due Alte Parti contraenti saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia, che, durante il transito, debbano essere trasbordate o scaricate, depositate o ricaricate.

Esse non potranno, in ogni caso, essere, per qualsiasi motivo, sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Art. 12.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non sono applicabili:

a) ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente ai paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

b) agli obblighi contratti da una delle Parti contraenti in virtù di un'unione doganale già conclusa o che fosse conclusa in avvenire;

c) ai favori che il Costa Rica abbia concesso o in seguito concedesse in base a trattati o stipulazioni speciali esclusivamente alle altre Repubbliche del Centro America;

d) ai favori che l'Italia abbia concesso o in seguito concedesse in base a trattati o stipulazioni speciali a Paesi confinanti o viciniori del Levante europeo;

e) ai privilegi preferenziali che le due Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro colonie, protettorati e possedimenti rispettivi.

Art. 13.

Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale, o che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che ha subito nel Paese donde proviene.

I certificati d'origine saranno rilasciati per l'Italia dagli Uffici provinciali dell'economia corporativa e per il Costa Rica dagli amministratori delle dogane e dal capo dell'uf-

ficio dei pacchi postali di San José, come pure dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera di ciascuno dei due Paesi, e da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia gradito e saranno, a titolo di reciprocità, esentati dal visto dell'autorità consolare o diplomatica. In tutti i casi i pacchi postali saranno dispensati dal certificato di origine. Per le fatture commerciali che sono destinate ad accompagnare le merci e che, secondo le leggi del Paese importatore, devono essere rilasciate (fatture consolari) o vidimate dai consoli, il rilascio, o la vidimazione, saranno eseguiti, pure a titolo di reciprocità, con esenzione da ogni diritto o gravame.

Art. 14.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in nessun modo il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni di importazione, esportazione o transito. Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno verificarsi se non nei seguenti casi:

a) in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

b) per ragioni di sicurezza pubblica;

c) per monopoli di Stato attualmente in vigore e per quegli altri monopoli che potessero venir stabiliti in futuro;

d) in vista della applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna nei riguardi della produzione delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

e) nei riguardi della polizia sanitaria o in vista della protezione degli animali o delle piante utili contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e, sopratutto, nell'interesse della salute pubblica ed in conformità ai principii internazionali adottati a tali fini.

Nell'intento di realizzare nel più breve termine possibile nella sua integrità il principio stabilito nel primo comma del presente articolo, le Alte Parti contraenti si impegnano a non mantenere proibizione o restrizione alcuna alla importazione od alla esportazione, a meno che non siano assolutamente necessarie in vista di circostanze eccezionali e per il tempo durante il quale queste circostanze sussistono.

Art. 15.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di Comuni e di altri enti, il quale gravi, o possa gravare in avvenire, sulla produzione, sulla fabbricazione, sulla vendita o sul consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle Alti Parti contraenti, sarà per alcuna ragione più elevato o più oneroso per i prodotti originari o in provenienza dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari indigeni.

Art. 16.

Le navi dell'una delle Alte Parti contraenti saranno trattate nei porti dell'altra, sia all'entrata, sia durante la loro permanenza, sia all'uscita, come navi nazionali, ed in tutti i casi in maniera non meno favorevole delle navi di qualsiasi altro Paese: e ciò tanto in rispetto ai diritti ed alle tasse di qualsiasi natura e titolo, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni o delle Corporazioni, dei funzionari pubblici o di istituti di qualsiasi specie, quanto in rispetto all'ancoraggio, al caricamento e allo scarico nei porti, seni, rade, baie, darsene e moli: ed in generale a tutte le formalità e prescrizioni alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi ed il carico.

Il trattamento dei nazionali di cui al comma precedente non trova applicazione:

a) quando si tratti di incoraggiamenti alla Marina mercantile nazionale;

b) quando si tratti di concessioni speciali alle società di sport nautico ed alle navi da diporto;

c) in materia di emigrazione e di trasporto degli emigranti;

d) nei riguardi dell'esercizio della pesca nelle acque territoriali dell'Alta Parte contraente;

e) quando si tratti dell'esercizio del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.

Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza ed il salvataggio marittimo.

Il cabotaggio continua ad essere regolato dalle leggi in vigore o che nel futuro entrassero in vigore rispettivamente in ciascuno dei due Paesi.

In tutti i casi le navi italiane e costaricensi potranno passare da un porto di uno dei due Paesi contraenti in uno o più porti dello stesso Paese sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare che per completare il loro carico destinato all'estero; senza pagare in ogni porto altri o più elevati diritti che quelli pagati in casi analoghi dalle navi nazionali.

Art. 17.

La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato a cui le navi appartengono.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno validi anche nel territorio dell'altra Parte per stabilite la capacità delle navi senza che sia necessario procedere alla revisione del tonnellaggio.

Salvo nel caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato cui le navi stesse appartengono.

Art. 18.

In caso di investimento, naufragio, od altro sinistro di una nave di una delle Alte Parti contraenti, sulle coste o sulle rive dell'altra Parte, la nave ed il suo carico godranno delle stesse facilitazioni, immunità e favori che le leggi e i regolamenti del rispettivo Paese accordano, in circostanze analoghe, alle navi nazionali o a quelle della nazione più favorita.

Soccorso e assistenza saranno prestati, nello stesso modo che per i nazionali, al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, sia per quanto si riferisce alle loro persone, sia per quanto si riferisce alla nave ed al suo carico.

Le merci salvate non saranno soggette al pagamento di nessun diritto doganale a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

Art. 19.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e mediante il pagamento delle stesse tasse dovute dai nazionali, delle strade o altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, lance, ponti fissi e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio ed il magazzinaggio del carico delle navi e degli altri oggetti, in quanto detti stabilimenti o istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Art. 20.

Saranno completamente esonerati dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti di ciascuna della Alte Parti contraenti:

a) le navi che, provenienti da qualsiasi località, entrate in zavorra, ripartano nelle stesse condizioni;

b) le navi che passando da un porto di uno dei due Stati, a uno o più porti dell'altro Stato, dimostreranno di aver pagato già tali diritti, in un altro porto dello stesso Stato, nel limite di tempo concesso dalle rispettive leggi nazionali per le navi della propria bandiera;

c) le navi che, entrate con carico in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ripartano da quel porto senza aver fatto alcuna operazione commerciale.

In caso di rilascio forzato non saranno considerate operazioni commerciali lo sbarco e il reimbarco di merci per riparazioni della nave, il trasbordo su altro piroscafo a causa della impossibilità di navigazione del primo, le spese necessarie al vettovagliamento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate quando sia stata autorizzata dalle autorità doganali.

Si intende che le stipulazioni di questo articolo non si riferiscono ai diritti sanitari, la cui riscossione viene regolata in base alle rispettive legislazioni.

Art. 21.

Le Alte Parti contraenti si riconoscono reciprocamente il diritto di inviare missioni diplomatiche e di nominare, previa reciproca intesa, funzionari consolari nel territorio dell'Altra, in conformità con le regole stabilite dai principi di diritto internazionale. Questi funzionari diplomatici e consolari potranno esercitare le loro funzioni d'accordo con i principi e con le leggi della nazione in cui sono accreditati, ed usufruiranno, nel territorio di quest'ultima, dei diritti, esenzioni e trattamenti concessi a quelli della nazione più favorita.

I funzionari consolari di Costa Rica in Italia, quando siano cittadini italiani, saranno soggetti agli obblighi militari stabiliti dalle leggi italiane.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto e la facoltà di determinare le località in cui non giudichi conveniente l'istituzione di uffici consolari sempre nel caso che detta restrizione si applichi a tutte le altre Nazioni.

Gli archivi consolari sarano inviolabili, e le autorità locali non potranno, sotto nessun pretesto e in nessun caso, esaminare e sequestrare i documenti che sono conservati negli stessi; questi ultimi però dovranno sempre essere separati dai libri o dalla corrispondenza relativa al commercio che eventualmente esercitassero i funzionari ufficiali consolari.

Art. 22.

Le Alte Parti contraenti si riservano di iniziare il più presto possibile gli studi per la stipulazione di una convenzione consolare.

Art. 23.

Le imprese italiane di colonizzazione e i lavoratori italiani immigrati nel Costa Rica godranno di tutti i benefici, le facilitazioni ed i privilegi che siano accordati e venissero accordati alle imprese di colonizzazione e agli immigrati di un terzo Paese qualsiasi, anche per ciò che concerne la concessione di terre a scopo di colonizzazione.

Art. 24.

I cittadini delle due Alte Parti contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte degli stessi diritti e privilegi di cui godono i nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Il diritto di un cittadino di uno dei due Paesi di ricevere, a qualunque titolo, l'indennità dipendente da un infortunio avvenuto sul territorio dell'altro Paese, non potrà essere subordinato ad alcuna condizione di residenza nel Paese ove l'infortunio è avvenuto.

Art. 25.

Nel caso in cui sorgesse controversia sull'applicazione o interpretazione di questo Trattato e uno delle Alte Parti contraenti chiedesse di sottomettere la controversia stessa alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovrà acconsentire, e ciò anche in rispetto alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tale natura da essere deferita al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni controversia, in modo che ciascuna delle Parti nomini come arbitro uno dei suoi sudditi e che le due Parti scelgano come terzo arbitro un suddito di un terzo Stato amico.

Se le Parti contraenti non fossero d'accordo sulla scelta del terzo arbitro, esse di comune accordo ne chiederanno la nomina al presidente della Alta Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Le Alte Parti contraenti si riservano di mettersi d'accordo anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, rispetto alla persona da designare come terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri avranno forza obbligatoria.

Art. 26.

In rispetto alla procedura da tenersi, nel caso in cui l'arbitraggio abbia luogo secondo l'articolo precedente, le Alte Parti contraenti convengono quanto segue:

a) la località in cui risiederà il Tribunale arbitrale sarà designata di comune accordo tra i due Governi;

b) il Tribunale sarà presieduto dal super arbitro;

c) le decisioni saranno prese a maggioranza di voti;

d) le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo o ad ogni caso, o una volta per sempre, rispetto alla procedura del Tribunale arbitrale;

e) in mancanza di tale accordo, la procedura sarà regolata dal Tribunale stesso.

La procedura potrà essere fatta per iscritto, quando nessuna delle Parti contraenti faccia obiezioni, nel quale caso si potrà derogare alle disposizioni del 1° comma di questo articolo;

f) per la citazione e l'audizione dei testimoni e dei periti, le Autorità di ciascuna delle Parti contraenti su richiesta del Tribunale arbitrale, la quale dovrà essere diretta al rispettivo Governo, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei Tribunali civili del Paese.

Le Parti contraenti si metteranno d'accordo rispetto alla ripartizione delle spese sia in occasione di ogni arbitrato, sia con una disposizione applicabile in ogni caso.

In mancanza di intesa, ciascuna delle Alte Parti contraenti sopporterà le proprie spese e una parte eguale delle spese del Tribunale.

Art. 27.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in San José di Costa Rica non appena compiute

da una parte e dall'altra le formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Esso entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche e non potrà essere denunciato se non allo spirare di anni cinque. Dopo tale termine potrà essere denunziato in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di un anno a partire dal giorno della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a San José di Costa Rica, in doppio esemplare, il quattordici del mese di giugno dell'A. D. millenovecento trentatre (dell'Era Fascista undecimo).

(*L. S.*) VITTORIO NEGRI
(*L. S.*) LEONIDAS PACHECO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Trattato di commercio e di navigazione concluso, oggi stesso, fra l'Italia ed il Costarica, i Plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, le quali formano parte integrante del Trattato stesso:

Ad Art. 3.

La clausola della nazione più favorita, contenuta nell'articolo 3, non potrà essere invocata da una delle Alte Parti contraenti per esigere a favore dei suoi cittadini il beneficio di accordi che l'altra Parte avesse conchiusi o conchiudesse con terzi Stati, in materia di riconoscimento di titoli di studio per l'esercizio di professioni.

VITTORIO NEGRI
LEONIDAS PACHECO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

ALLEGATO

NOM DE L'ETAT
(Autorité de délivrance)

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE
Valable pendant douze mois à compter de la date
de la délivrance.

Bon pour . . . . N. de la carte . . . . .
Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte,
. . . . né à . . . .
demeurant à . . . . rue . . . . . . N. . . . .
possède (1) . . . . à . . . .
Sous la raison de commerce . . . .
ou est commis-voyageur au service { de la maison / des maisons
à . . . .
qui { possède (1) . . . . / possèdent (1) . . . .
Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à (. . . . .) et y paye(nt) les contributions légales à cet effet.

(. . . . .), le . . . . 19. . .

Signature du chef de la (les) maison(s)

Signalement du porteur:
Age . . . .
Taille . . . .
Cheveux . . . .
Signes particuliers . . . . .

(1) Indication de la fabrique ou du commerce.
N. B. — On ne doit remplir que la rubrique (1) du formulaire lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 1052.
Annullamento dei contributi dovuti dal comune di Campochiesa, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1052. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono annullati dal 28 maggio 1929, i contributi già consolidati in L. 1600 a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, a carico del comune di Campochiesa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 1053.
Fissazione del contributo scolastico del comune di Lascari.

N. 1053. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo che il comune di Lascari, della provincia di Palermo, deve versare a norma dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, viene determinato in annue L. 2000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 marzo 1933.

Approvazione della Convenzione stipulata il 16 gennaio 1933 tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero delle finanze e il comune di Milano per l'alienazione dell'aeroporto « E. Pensuti » in Taliedo (Milano).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 16 gennaio 1933-XI, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero delle finanze e il comune di Milano per l'alienazione dell'aeroporto « E. Pensuti » in Taliedo (Milano) e per la costituzione di un nuovo aeroporto in Linate;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Comitato tecnico d'aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 16 gennaio 1933-XI, tra i legali rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, del Ministero delle finanze e del comune di Milano.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Baliana d'Egitto, 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 323. — CASATI.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero delle finanze ed il comune di Milano per l'alienazione dell'aeroporto « E. Pensuti » a Taliedo (Milano) e la costituzione di un nuovo aeroporto a Linate.

L'anno millenovecentotrentatrè addì sedici del mese di gennaio, A. XI, dell'Era Fascista, in Milano, nella sede della Direzione Demanio della I Zona aerea territoriale, via Pace n. 12, alla presenza di me Albanese cav. dott. Angiolino di Giuseppe, nato in Sannicola (Lecce) e domiciliato in Milano, via A. Lamarmora n. 40, capo sezione del Ministero dell'aeronautica, ufficiale rogante ed alla presenza dei signori: capitano Malinverni ing. Alberto, nato a Baveno (Novara) domiciliato a Milano, via Turroni n. 13 e Romanengo Paolo Emilio, nato a Panicale (Umbria) e domiciliato in Milano in via Ciro Menotti n. 24, di condizione 1° segretario del Ministero dell'aeronautica, noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti i signori:

Colonnello pilota Gallotti comm. Carlo, direttore del Demanio aeronautico della 1ª Zona aerea territoriale, nato in Napoli e domiciliato in Milano, presso la sede della detta Direzione sita come sopra in via Pace n. 12, in rappresentanza dell'Amministrazione aeronautica.

Il sig. dott. Battiano Giuseppe, consigliere d'intendenza, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria.

Il sig. ing. Dorici Cesare, vice podestà del comune di Milano in rappresentanza del Comune stesso ed in esecuzione della deliberazione podestarile 15 aprile 1932, n. 42736-50630 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 maggio 1932, n. 3377.

Premesso:

Che l'Aeroporto « E. Pensuti » di Taliedo dovendo servire ad usi militari e civili è divenuto insufficiente ai suoi scopi, specie per lo sviluppo preso dal traffico aereo civile, e tale insufficienza si appaleserà maggiormente in avvenire con l'incremento che assumerà la navigazione aerea.

Che preoccupandosi di tale stato di cose l'Amministrazione aeronautica per l'interesse dell'Aeronautica militare e civile e il comune di Milano per il decoro e vantaggio che possono derivare alla città dallo sviluppo dei servizi aerei, è stato studiato di comune accordo il mezzo di dotare Milano di un aeroporto più ampio e adeguato.

Che è stata ravvisata come conveniente soluzione quella di istituire un campo di aviazione nella zona compresa tra il fiume Lambro e il nuovo idroscalo sui terreni da espropriarsi.

Che dovendo il nuovo aeroporto sostituire completamente l'attuale, il Ministero dell'aeronautica e quello delle finanze sono venuti nella determinazione di alienare le aree dell'aeroporto di Taliedo ad esclusione di quelle occupate da impianti stabili destinati ad altri servizi.

Che il comune di Milano per agevolare allo Stato l'attuazione del suo proposito, ha offerto di rendersi acquirente per una somma determinata dall'area suddetta dell'aeroporto di Taliedo, di cedere in proprietà del Ministero dell'aeronautica alcuni terreni occorrenti all'ampliamento della zona che lo stesso Ministero si riserva per nuovi servizi e di contribuire inoltre, per altra somma determinata alle spese di costituzione del nuovo aeroporto.

Che essendosi raggiunto il pieno accordo circa le condizioni e le modalità delle operazioni, tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La narrativa esposta in premessa si considera come parte integrante della presente convenzione e si ha come ripetuta e trascritta.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze si obbliga di trasferire in libera proprietà al comune di Milano le aree demaniali costituenti l'Aeroporto « E. Pensuti » di Taliedo indicate con bordo giallo nel tipo qui allegato sotto *A* ed individuate in catasto come segue:

Area della superficie di circa mq. 734.000, ai mappali 4208. 4209, 4210, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 535, 3981, 701, 4171, 573, 4212, 711, 4188, 4189, 4190, 4191, 693, 694, 716, 4211, 4192, e a parte dei mappali 720, 721 della mappa censuaria di Milano; Sezione di P. Venezia e così coerenziata: a nord con linea mista dapprima e successivamente il mappale n. 1443, area incensita e a sede della via Salomone residuo mappale n. 720 e mappale n. 533 e poi con salto saliente e con aspetto di levante il mappale 709, 3878, 532; di poi con salto staccato e con linea spezzata il mappale n. 712, infine per salto uscente e con aspetto di levante i mappali nn. 702, 4262, 1800, 692, a est dapprima con aspetto di mezzogiorno il mappale n. 712, di poi per lungo salto staccato mediante strada consorziale detta della Cascina Grande il mappale n. 690, compresi tutti gli eventuali diritti sul corrispondente tratto della strada suddetta, in-

fine per un altro lungo salto staccato i mappali nn. 735, 1463, della Sezione di Morsenchio; a sud dapprima il mappale n. 695, di poi, con interposto fontanile, la strada provinciale Paullese, di poi anche per salto rientrante a linea mediana di piccolo fontanile i mappali nn. 136, 214, 281, 213, 73, 55, 1462, 735, della Sezione censuaria di Morsenchio, infine per salto uscente la strada Paullese, ad ovest dapprima il mappale n. 136 della sezione censuaria di Morsenchio, di poi per lungo salto staccato residuo mappale n. 720 secondo una parallela alla via Oreste Salomone e passante per lo spigolo est del mappale n. 4202, di poi residuo mappale n. 721, di poi ancora per breve tratto il mappale n. 530; infine per salto rientrante e con linea spezzata il mappale nn. 533, 3877, 536. Nella cessione della suddetta area si intendono compresi tutti gli eventuali diritti sui cavi che attraversano l'area stessa.

La vendita sarà comprensiva di tutte le costruzioni sopra esistenti di proprietà demaniali e sarà formalmente stipulata quando sia fatta la consegna dei terreni a termini degli articoli che seguono.

Il prezzo di vendita di cui sopra è stabilito nella somma a corpo fissa ed invariabile di L. 10.000.000 (lire dieci milioni) da pagarsi come in appresso.

Art. 3.

Il comune di Milano si obbliga di trasferire in libera proprietà dello Stato per uso del Ministero dell'aeronautica, per completare la zona che detto Ministero si riserva per l'impianto dei propri magazzini, e servizi diversi, le seguenti aree adiacenti all'attuale aeroporto di Taliedo indicata con bordo celeste nel tipo qui allegato sotto *A* ed individuata in catasto come segue:

Area della superficie di circa mq. 72.000, ai mappali 3890, 743, 742, 741, e a parte dei mappali nn. 757, 754, 746, 747, 740, 4200, 4199, 720, della mappa censuaria del comune di Milano, sezione di P. Venezia, e così coerenziata: a nord con aspetto di ponente residuo mappale n. 757, ad est colla linea più volte spezzata dapprima e successivamente, residuo mappale n. 720, poi il mappale 4206, poi residuo mappale 720, poi il mappale n. 3931, poi il mappale n. 1461, poi i residui mappali 720, 4200, 4199, infine il mappale 738; a sud la strada provinciale Paullese, a ovest colla linea mista residui mappali nn. 740, 746, 747, 754, 757, secondo la parallela a m. 20 al piede del rilevato ferroviario indicato con termini in granito.

Nella cessione della suddetta area si intendono compresi tutti gli eventuali diritti sui cavi che attraversano l'area stessa.

Il prezzo di vendita di cui sopra viene stabilito a corpo nella somma fissa ed invariabile di L. 1.000.000 (un milione). La vendita sarà formalmente stipulata contemporaneamente a quella portata dall'art. 2.

Art. 4.

Il pagamento da parte del comune di Milano di 10.000.000 di lire (lire dieci milioni) per il trasferimento delle aree di cui all'art. 2 sarà fatto per L. 1.000.000, mediante compensazione con il credito portato all'impegno di cui all'art. 3 per vendita di aree comunali e per le residuali L. 9.000.000, secondo le pattuizioni che seguono.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica si obbliga verso il comune di Milano di costruire entro il termine di anni tre dall'approvazione della presente convenzione un aeroporto per i servizi militari e civili nella seguente località: zona compresa fra il fiume Lambro e l'Idroscalo medesimo, a nord la strada in costruzione per l'accesso all'Idroscalo in prolungamento del corso Michele Bianchi; ad ovest col fiume Lambro, a sud una linea spezzata ed avente una superficie approssimativa di mq. 1.899.000, il tutto come risulta dalla planimetria allegata, in cui il sedime del nuovo aeroporto è segnato in tinta rosa (allegato *B*).

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di apportare modificazioni ai limiti della zona a suo insindacabile giudizio. I maggiori oneri eventualmente derivanti da dette modificazioni resteranno però a totale carico dell'Amministrazione dello Stato.

L'aeroporto sarà dotato dei seguenti impianti:

a) rimesse per apparecchi, padiglioni per officine, magazzini, servizi di aeroporto, alloggio del personale, ecc.;

b) edificio per stazione passeggieri, direzione ed uffici di aeroporto;

c) impianti elettrici e segnalazioni notturne;

d) strade, piazzali, ecc.

Art. 6.

Il comune di Milano si obbliga di contribuire nella spesa di sistemazione del nuovo aeroporto indipendentemente dal corrispettivo convenuto per il trasferimento della proprietà dei terreni di Taliedo con un contributo fisso di L. 5.200.000 da versarsi al tesoro nei termini che seguono:

L. 1.200.000, entro il mese di marzo 1933;
L. 2.000.000, entro il mese di settembre 1933;
L. 1.000.000, entro il mese di marzo 1934;
L. 1.000.000, entro il mese di settembre 1934;

sempre che la presente convenzione abbia ottenuto le approvazioni di legge nell'interesse dell'Amministrazione aeronautica entro il 28 febbraio 1933.

Nel caso invece che tale approvazione avvenisse oltre il 28 febbraio 1933, i pagamenti come sopra saranno eseguiti successivamente alle date indicate di un periodo di tempo eguale al ritardo dell'approvazione medesima.

I versamenti suindicati saranno effettuati nella sezione di Regia tesoreria di Milano con imputazione all'apposito capitolo di bilancio della « entrata » e le somme corrispondenti saranno poi iscritte, nelle forme di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

L'acquisto, le espropriazioni e lo spianamento dei terreni destinati a costituire la sede del nuovo aeroporto saranno fatti a cura e spese del Ministero dell'aeronautica.

Il comune di Milano s'impegna di provvedere tempestivamente a sua cura e spese allo spostamento della linea elettrica ad alta tensione, della azienda elettrica comunale che attraversa la zona del nuovo aeroporto, per trasferirla in altra sede, secondo il tracciato che sarà all'uopo prescritto.

Art. 8.

Il pagamento del prezzo corrispettivo dei terreni di Taliedo stabilito in L. 10.000.000, nell'ultimo comma dell'articolo 2 è ridotto a L. 9.000.000 per effetto della compensazione di cui all'art. 4 avrà luogo come segue:

L. 2.000.000, nel marzo 1933;
L. 2.000.000, nel settembre 1933;
L. 2.500.000 nel marzo 1934;
L. 2.500.000, nel settembre 1934;

sempre che l'approvazione della presente convenzione da parte del Ministero dell'aeronautica sia intervenuta entro il 28 febbraio 1933 adattandosi in caso diverso la proroga prevista dall'art. 6.

I pagamenti saranno fatti mediante versamento nella sezione di Regia tesoreria di Milano con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata e le somme corrispondenti saranno inscritte nelle forme di legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Art. 9.

La consegna delle aree di proprietà demaniale che saranno vendute al comune di Milano a termine dell'art. 2, avverrà quando il nuovo aeroporto sarà stato aperto all'esercizio e siano stati costruiti i manufatti necessari a ricoverare i servizi da trasferire.

All'atto della consegna si procederà pure alla celebrazione dell'istrumento del trapasso.

La consegna delle aree di proprietà comunale da trasferirsi al Ministero dell'aeronautica a termine dell'art. 3 sarà fatta entro sei mesi dall'approvazione della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna stessa.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica cede in proprietà del comune di Milano il materiale di compendio dell'hangar ex tedesco depositato dall'aeroporto di Cinisello per il prezzo di L. 800.000.

Tale somma sarà dal Comune versata alla sezione di Regia tesoreria di Milano in conto entrata del Tesoro entro il mese di marzo 1933.

Il comune di Milano rinuncia ad ogni corrispettivo per lavori fatti nell'interesse dell'ampliamento dell'aeroporto di Taliedo.

Art. 11.

La presente convenzione è stipulata nell'interesse dello Stato: il Ministero dell'aeronautica si obbliga di rimborsare al comune di Milano le tasse di registrazione e trascrizione che fossero ad esso applicate in dipendenza del trasferimento di proprietà.

Art. 12.

La presente convenzione è stata approvata nell'interesse del comune di Milano con deliberazione podestarile 15 aprile 1932, n. 42736-50630 (all. C) e resa esecutoria con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa l'11 maggio 1932, n. 3377. Essa non vincolerà l'Amministrazione aeronautica fino a quando non sarà intervenuta la prescritta approvazione per sua parte a norma di legge.

Art. 13.

Le parti rinunciano espressamente e fin d'ora all'iscrizione dell'ipoteca legale e specialmente il Ministero dell'aeronautica, in dipendenza del pagamento rateato come all'art. 6 esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità al riguardo.

Milano, li 16 gennaio 1933 - Anno XI

Il rappresentante dell'Amministrazione aeronautica: CARLO GALLOTTI.

Il rappresentante del Ministero delle finanze: BATTIANO GIUSEPPE.

Il rappresentante del comune di Milano: DORICI CESARE.

I testimoni: Romanengo P. Emilio — Malinverni Alberto.

L'ufficiale rogante: Albanese Angiolino.

(5472)

REGIO DECRETO 6 luglio 1933.

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero dell'aeronautica e la ditta Castelli cav. Salvatore, con sede in Verona, per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Verona-Padova-Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione di servizi di trasporto esercitati con aeromobili; convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata addì 9 giugno 1933-XI fra il Ministro per l'aeronautica e la ditta Castelli cav. Salvatore, con sede in Verona, per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Verona-Padova-Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 34.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la ditta Salvatore Castelli (già « L'Autocombattente ») di Verona per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Verona-Padova-Venezia.

Il Ministro per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed il sig. Salvatore Castelli, in rappresentanza della ditta omonima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla ditta Salvatore Castelli, con sede in Verona, l'impianto e l'esercizio della linea aerea, per trasporto merci, Milano-Verona-Padova-Venezia.

La concessione avrà la durata di anni uno decorrente dalla data del decreto Reale che approverà la presente convenzione.

Essa potrà essere rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, su domanda del concessionario da presentarsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 2.

Itinerari - Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente salvo i casi di forza maggiore, secondo gli itinerari e gli orari approvati dal Ministero.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere comprovate dalla ditta concessionaria.

Incombe alla ditta l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.

Anche nei casi di ritardi, dovuti a forza maggiore, la società è tenuta a far giungere il carico a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Frequenza dei servizi.

I viaggi si effettueranno con frequenza giornaliera.

Art. 4.

Statistiche e bilancio.

La ditta concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo):

a) trimestralmente: le tabelle statistiche raggruppanti i dati relativi al movimento delle merci sulla linea, secondo le disposizioni emanate dal Ministero;

b) alla fine di ogni anno: i propri bilanci, a norma del disciplinare.

Art. 5.

Materiale mobile.

La ditta si impegna di iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con un apparecchio A. 97 Caproni 6, motore Jupiter, che dovrà essere fornito di tutte le installazioni e degli strumenti di bordo, che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea, secondo le norme previste ed in relazione alla caratteristica dei servizi gestiti.

Art. 6.

Esenzioni doganali e agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della ditta concessionaria le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323 e dalla legge 17 gennaio 1929, n. 95, nei limiti e con le condizioni ivi stabiliti.

Art. 7.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea e, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ad ispezioni e controlli di carattere amministrativo-contabile. Invece per le ispezioni di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio dei certificati di navigabilità le spese relative saranno a carico della ditta.

I funzionari incaricati di compiere le ispezioni ed i controlli dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della ditta.

I viaggi, compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della ditta, saranno completamente gratuiti.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 8.

Uso degli aeroporti — Ricovero degli apparecchi.

Lo Stato concederà per la durata della presente convenzione quanto segue:

a) l'uso gratuito degli aeroporti di Milano, Verona, Padova, Venezia, necessari per l'esercizio della linea gestita dalla ditta come risulta dalla presente convenzione;

b) il ricovero gratuito degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio in quegli aeroporti statali nei quali esisteranno attrezzature disponibili.

Il compito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla ditta la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che in qualunque modo potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La ditta si obbliga poi al risarcimento dei danni che, in conseguenza degli usi suddetti, potessero derivare allo Stato.

Le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo potranno essere in qualunque momento revocate a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica.

Art. 9.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare, che sarà approvato con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per i controlli, e più particolarmente:

a) gli orari di partenza e di arrivo;

b) le tariffe per le merci;

c) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

d) gli speciali obblighi del personale sociale e dei mittenti;

e) tutte le sanzioni in genere, con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali della cauzione, e, infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

f) le norme concernenti la notifica dei rapporti sugli incidenti di volo e relative sanzioni.

Art. 10.

Condizioni relative alla costituzione ed al personale della ditta.

L'amministrazione della ditta concessionaria, per la durata della presente concessione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il direttore dovrà essere cittadino italiano di gradimento del Regio Governo;

b) il personale di volo e degli scali dovrà essere di nazionalità italiana;

c) il capitale della ditta dovrà essere per due terzi almeno di proprietà di cittadini e di ditte italiane, ed il Ministero si riserva ogni più ampio controllo circa l'adempimento di siffatta condizione.

Il Ministero, sentita la ditta, ha facoltà di esigere, a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale di cui al comma *b)*, sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento del personale medesimo.

Art. 11.

Domicilio sociale.

La ditta elegge domicilio, per tutta la durata della presente convenzione, presso la propria sede in Verona, vicolo S. Domenico, n. 13-15.

Art. 12.

Cauzione.

La ditta Salvatore Castelli, entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva la presente convenzione, eseguirà un deposito di L. 10.000 (diecimila), salvo l'aumento di L. 5000 (cinquemila) per ogni apparecchio in più di quello unico previsto dall'art. 5 della presente convenzione, presso la Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione e provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed alla apprestazione del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in titoli di rendita o valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che i servizi non abbiano avuto regolare attuazione per fatti imputabili alla ditta entro il termine fissato dal Ministero.

È inteso che la ditta rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla ditta dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato derivanti dall'applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire e risarcire l'amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione, come pure per le altre responsabilità che verso l'amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Art. 13.

Cambio di materiale mobile e modificazioni di percorso.

È data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente art. 5 qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali mutamenti di percorso.

Art. 14.

Decadenza della concessione — Risoluzione della convenzione.

Il Ministero potrà dichiarare decaduta la concessione e risoluta la convenzione:

a) qualora la ditta non ottemperi ad una delle condizioni di cui all'art. 10;

b) qualora la ditta assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora la ditta, senza l'autorizzazione del Ministero, assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

d) qualora, entro il termine prescritto, non sia reintegrata la cauzione eventualmente decurtata per multe inflitte alla ditta;

e) qualora si constati la sospensione, l'interruzione e l'abbandono del servizio senza giustificazione di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni ed abbandono del servizio, ne compromettano comunque, a giudizio insindacabile del Ministero, la regolarità e la finalità. Tra le dette irregolarità è compresa la persistente inosservanza degli orari non giustificata da comprovata causa di forza maggiore.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della ditta la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 15.

Assicurazione del personale.

La ditta ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione contro gli infortuni del personale di volo dipendente, a norma delle leggi vigenti.

A parità di condizioni, la ditta è obbligata ad effettuare le assicurazioni presso Compagnie italiane parastatali, o, in mancanza, presso le Compagnie italiane.

Fatto a Roma in tre originali di cui una per ciascuna delle parti ed una per il Registro.

Addì, 9 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

La ditta: SALVATORE CASTELLI.

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale, nella provincia di Aquila;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle quattro zone della provincia di Aquila, delimitate ciascuna dai confini sotto indicati:

1° *Zona di Aquila.* — Strada carrozzabile che da Collebrincioni va ad incontrare la Nazionale di Aquila. Da questo punto, seguendo la Nazionale fino a S. Vittorino, da S. Vittorino, seguendo la mulattiera fino al Vallone di Fonte Nera, e proseguendo il costone del monte fino a Collebrincioni (ettari 3000).

2° *Zona di Tornimparte.* — Partendo da una linea che va da est ad ovest sopra villa Grande, fino ai confini del comune di Vigliano, Lucoli, e provincia di Rieti, includendo le località: Vene di Monza, Rovello, Vacca Morta, Difesa del Dente, La Serra, Acetone, Castiglione e Coppi (ettari 4200).

3° *Zona di Sulmona.* — Forma Grande, via Monte Santo, fornace Guadagnoli, strada Vecchia, mulattiera di Cansano, casa Sebastiani, Vallone Grascito, fino al casello ferroviario n. 21, fontanile Grascito, Difesa di Cansano, valle di Can-

sano, Difesa di Campo di Giove fino all'Aia, di Plaquido, vallone S. Germano, Pendici colle Castellano, colle Alto, Fonte dell'Orso, vallone Cacafumo, presa d'acqua potabile di Pacentro, vallone dei Mulini, ponte della Rocca, sorgenti fiume Vella, sponda destra del Vella, ponte canale, mulattiera per via Monte Santo e Forma Grande (ettari 3800).

4° *Zona di Roccaraso.* — A nord: da una linea che da Roccaraso, seguendo il vallone S. Rocco, raggiunge la selletta di Aremogna. Ad ovest: partendo dalla Aremogna, segue le pendici Virtude fino al valico Campitelli. Da queste, per il vallone dell'Inferno, raggiunge la Pezza Baronale e costeggiando il torrente Rasino va a Roccaraso (ettari 1000).

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5500)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vicenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle due zone della provincia di Vicenza, dell'estensione complessiva di ettari 4770, delimitate dai confini per ciascuna sottoindicati:

1° Zona del Monte Cengio, dell'estensione di ettari 2070, e del perimetro di chilometri 23 costituito da una linea che parte dall'abitato di Cogollo del Cengio, e, con direzione iniziale verso nord-est, segue il fondo di Val Canaglia fino al ponte di Campiello, poi fino a Fondi la strada che conduce ad Asiago. Da Fondi segue la strada che passa per Conco e Panegà fino a Dosso. Da Dosso segue la strada campestre prima e la mulattiera poi, che conduce in Val d'Assa. Segue quindi la Valle d'Assa, verso sud-ovest, fino a congiungersi, nei pressi di Pedescala, e con la Val d'Astico. Segue quindi il corso del torrente Astico fino a Schiri, e da qui segue la strada fino all'abitato di Cogollo del Cengio.

2° Zona dei Monti Berici, dell'estensione di ettari 2700 e del perimetro di chilometri 32.500, costituito da una linea che parte dall'abitato di Perarolo, in comune di Arcugnano, e, con direzione iniziale verso ovest, segue la strada Perarolo Brendola, fino a Brendola. Da Brendola segue la strada che passa per villa Girotto e casa Guarenti, per poi seguire fino a Ponticelli lo stradone (parallelo allo scolo Degorra) che conduce a Vè. Da Ponticelli segue la strada che passa per villa Fanton, case Fanton, S. Antonio, fino al crocicchio nei pressi del Molino delle acque. Da tale crocicchio segue la strada per Pozzolo, case Mandolare, Castello, fino a Barbarano. Da Barbarano segue la strada che conduce a Mossano, fino al crocicchio in località Colombara. Da qui la strada che conduce, per località Crosara, fino a Soghe, e poi per case Bastie, verso Lapio, fino al crocicchio con la strada che da Lapio conduce a Fimon. Segue detta strada fino a Fimon. Dalla chiesa di Fimon segue la mulattiera che va al cimitero di Perarolo, ed, in fine, la strada che dal cimitero va all'abitato di Perarolo.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5501)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Belluno;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Grande, in provincia di Belluno (comune di Calalzo) delimitata dai confini sotto indicati:

A *N. O.* — Rifugio Chiggiato-Pocciaval, Cresta di San Bianco, Cima Tuoro, mulattiera per i fienili di Tuoro;

A *S. O.* — Mulattiera dei fienili di Tuoro al ponte della Vedessana;

A *S. E.* — Ponte Vedessana, mulattiera Val Vedessana fino ai fienili di Val De Ronco;

A *N. E.* — Fienili di Val De Ronco, Val De Ronco, Rifugio Chiggiato.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5499)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1933.
Vendita a prezzo ridotto delle sigarette « Macedonia », « Sport » e « Nazionali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1805;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nei giorni 26 e 27 agosto 1933-XI nelle località sottoindicate è autorizzata la vendita al prezzo ridotto di L. 1,50 per bustina da 10 pezzi delle sigarette:

a) *Macedonia,* in tutti i Comuni capoluogo di provincia, esclusi quelli indicati alla successiva lettera b) e nei seguenti altri Comuni:

Canicattì, Licata e Sciacca in provincia di Agrigento;
Asti e Casale Monferrato in provincia di Alessandria;
Jesi in provincia di Ancona;
Fermo in provincia di Ascoli Piceno;
Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Molfetta, Monopoli, Ruvo e Trani in provincia di Bari;
Imola in provincia di Bologna;
Ostuni in provincia di Brindisi;
Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari;
Gela in provincia di Caltanissetta;
Acireale, Caltagirone e Paternò in provincia di Catania;
Piazza Armerina in provincia di Enna;
Prato in provincia di Firenze;
Cerignola e Sansevero in provincia di Foggia;
Cesena, Rimini e Riccione in provincia di Forlì;
San Remo in provincia di Imperia;
Piombino in provincia di Livorno;
Viareggio in provincia di Lucca;
Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina;
Carrara in provincia di Massa;
Legnano, Lodi, Monza e Sesto San Giovanni in provincia di Milano;
Afragola, Aversa, Caserta, Castellammare di Stabia, Portici, Pozzuoli, Resina, S. Maria Capua Vetere, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco in provincia di Napoli;
Bagheria, Monreale, Partinico e Termini Imerese in provincia di Palermo;
Salsomaggiore in provincia di Parma;
Vigevano e Voghera in provincia di Pavia;
Fano in provincia di Pesaro;
Montecatini Terme in provincia di Pistoia;
Comiso, Modica e Vittoria in provincia di Ragusa;
Faenza in provincia di Ravenna;
Civitavecchia e Velletri in provincia di Roma;
Cava Tirreni e Nocera Inferiore in provincia di Salerno;
Martina Franca in provincia di Taranto;
Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani;
Busto Arsizio in provincia di Varese;
Chioggia in provincia di Venezia;
Biella in provincia di Vercelli.

b) *Sport,* nei comuni di Trento, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola;

c) *Nazionali,* in tutti i Comuni in cui è ammessa la vendita a prezzo ridotto delle sigarette « Macedonia » o « Sport ».

La vendita a prezzo ridotto dei tre tipi di prodotto sarà effettuata a mezzo delle rivendite dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5507)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 870 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cerquenich (Cerkvenic') » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cerquenich (Cerkvenic') Stefano figlio del fu Antonio e di Maria Domia, nato a Maresego il 21 dicembre 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerqueni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Bordon di Giovanni e di Anna Giacomin, nata a Capodistria il 27 novembre 1901, e alle figlie: Arcisa, nata a Capodistria il 5 maggio 1925; Lidia, nata a Capodistria l'11 luglio 1926; Maria, nata a Muggia il 2 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2720)

N. 398 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersevich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Domenica Bancovich, nato a Grisignana il 24 gennaio 1863 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherseni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2776)

N. 345 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gregorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorovich Pasquale, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Cuhar, nato a Gimino il 2 aprile 1871 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Bosaz fu Giovanni e di Francesca Climan, nata a Gimino il 15 agosto 1873; ai figli nati a Gimino: Antonio, il 24 maggio 1901; Martino, il 19 novembre 1903; alla nuora Fosca Rudan di Antonio e fu Giovanna Bencich, nata a Gimino il 21 marzo 1905, moglie di Martino Gregorovich e al nipote Antonio, figlio di Martino Gregorovich e di Fosca Rudan, nato a Gimino, il 7 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2777)

N. 462 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Lazzarich Francesco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Lazzarich Francesco del fu Francesco e di Qualissin Maria, nato a Cherso l'11 marzo 1897, residente a Cherso, di condizioni marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Lazzarich » in « Lazzarini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bertacco Giovanna fu Speraindio e fu Benacchio Caterina, nata a Cherso il 9 dicembre 1903; ed al figlio Francesco, nato a Cherso il 4 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2778)

N. 463 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lovrinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Simone figlio di fu Marco e della fu Giustina Suran, nato a Fontane (Orsera) il 6 dicembre 1881 e abitante a Fontane (Orsera) è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurcovich Eufemia fu Marco e di Anna Lovrinovich, nata a Foscolino (Parenzo) il 27 agosto 1886 ed ai figli nati a Fontane: Adele il 3 aprile 1906, Alfonso, il 2 agosto 1908 e Graziano il 31 ottobre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2779)

N. 574 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mosettig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Domenico figlio di fu Antonio e della fu Maria Baich, nato a Roiano (Trieste) il 1° agosto 1881 e abitante a Pirano è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Spiller fu Antonio e fu Antonia Ghrabor, nata a Trieste il 18 agosto 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2780)

N. 573 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetich Pietro figlio del fu Giovanni e di Antonia Cociancich, nato a Lonche (V. Decani) il 29 dicembre 1900 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Luigia Viezzoli del fu Giovanni e di Maria Giugovaz, nata a Pirano il 29 luglio 1894, ed ai figli nati a Pirano: Norma, il 30 aprile 1921; Pietro-Nerino, il 25 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Elenco dei posti vacanti nei vari istituti dei sordomuti per l'anno scolastico 1933-1934.

1. Brescia: Istituto « Pavoni » per sordomuti: 11 posti d'ambo i sessi.
2. Genova: Istituto « Nazionale » per sordomuti: 20 posti d'ambo i sessi.
3. Modena: Istituto « Figlie della Provvidenza » per sordomute: 7 posti.
4. Modena: Istituto per sordomuti: 5 posti d'ambo i sessi.
5. Torino: Istituto « Lorenzo Prinotti » per sordomuti: 5 posti d'ambo i sessi.
6. Trento: Istituto per sordomuti: 7 posti d'ambo i sessi.
7. Verona: Istituto « Antonio Provolo » per sordomuti: 38 posti d'ambo i sessi.

(5451)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 178.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 agosto 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.93
Inghilterra (Sterlina)	62.70
Francia (Franco)	74.44
Svizzera (Franco)	366.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.657
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.175
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.548
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.705
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.10
Svezia (Corona)	3.24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.55
Id 3,50 % (1902)	77.75
Id. 3 % lordo	55.05
Consolidato 5 %	88.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	103.15
Id. id. id. 1941	103.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.125

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.